

2015



STATUTO SOCIALE



SANFELICE 1893
BANCA POPOLARE

STATUTO SOCIALE
DI
SANFELICE 1893
BANCA POPOLARE SOC. COOP. P.A.
EDIZIONE 2015

(Assemblea Straordinaria dei Soci del 9 maggio 2015)



Costituita in San Felice sul Panaro con rogito del notaio dott. Giuseppe Seghizzi del 19 Febbraio 1893 per la durata di anni 99 – Trascritto con decreto del Tribunale Civile di Modena il 10 Marzo 1893 – Il suo Statuto è stato modificato dall'Assemblea Generale dei Soci il 5 Gennaio 1908, il 25 Marzo 1917, il 6 Aprile 1919, il 1° Luglio 1923, il 15 Marzo 1925, il 20 Marzo 1938, l'11 Marzo 1951, il 23 Marzo 1952, il 5 Aprile 1970, dalla delibera del Presidente in data 6 Maggio 1970, dall'Assemblea Generale dei Soci il 17 Aprile 1977, il 5 Settembre 1982, il 27 Aprile 1996, il 28 Aprile 2001, il 29 Giugno 2005, il 15 dicembre 2007, il 23 Maggio 2009, il 28 Aprile 2012, con delibera d'urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 22 Giugno 2012, il 4 Maggio 2013 e, infine modificato nel testo attuale dalla Assemblea straordinaria dei Soci del 9 Maggio 2015, con deposito al Registro Imprese presso la CCIAA di Modena in data 20 Maggio 2015.

STATUTO SOCIALE DELLA SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE

Società Cooperativa per azioni con sede in San Felice sul Panaro (Modena)
Iscritta al N.00264720368 del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Modena
già iscritta al n.111 del Registro delle Società presso il Tribunale di Modena

Titolo I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'

Art.1 Denominazione

E' costituita la SANFELICE 1893 Banca Popolare, Società Cooperativa per azioni.
La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.

Art.2 Durata e sede

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

La Società ha sede legale, amministrativa e direzione generale in San Felice sul Panaro e, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può istituire, trasferire e sopprimere filiali e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art.3 Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri Soci quanto dei non Soci, ispirandosi ai principi tradizionali del Credito Popolare. A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti Soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.

La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Nella concessione di fido la Società, a parità di merito di credito e di condizioni, dà preferenza ai Soci ed alle operazioni di più modesto importo, con esclusione di ogni operazione di mera speculazione.

La Società destina per ogni esercizio una somma non superiore al 10% dell'utile dell'esercizio precedente a quello di riferimento, da determinarsi da parte dell'Assemblea e da devolvere, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse a favore dei territori serviti.

La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE, ai sensi dell'art.61, comma 4, del Testo Unico Bancario, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Titolo II
PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

Art.4
Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti o derivante dall'applicazione di norme di legge;
- d) dalla riserva da soprapprezzo azioni;
- e) dalla riserva di acquisto azioni proprie.

Art.5
Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni in circolazione, del valore nominale unitario di euro tre, che possono essere emesse illimitatamente.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e non sono consentite contitolarità delle medesime, salvo l'ipotesi di cui all'articolo 13.

Art.6
Prezzo delle azioni

Su proposta degli Amministratori, sentito il Collegio sindacale, l'Assemblea dei Soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa.

Allo stesso valore complessivo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo statuto che si verificano nel corso dell'esercizio. Il rimborso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società e nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa primaria e regolamentare applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenuto conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo Socio.

Art.7
Soci

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo articolo 11.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le Società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti, purché non esercitino attività finanziaria o

fiduciaria; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I rappresentanti legali dei Soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentanti, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Ai fini dell'ammissione nella Società è inoltre necessario, di norma, che l'aspirante Socio sia favorevolmente conosciuto per sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa; ovvero, in via d'eccezione, che operi o risieda oppure sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli, salvo deroga ai criteri di massima di cui sopra in casi particolari e con delibera specificamente motivata del Consiglio di Amministrazione.

I minori possono essere ammessi nella Società solo se figli, eredi o legatari di Soci.

Art.8

Formalità per l'ammissione a Socio

Chi intende diventare Socio deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero delle azioni sottoscritte o acquistate, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste dalla Società in via generale.

Ai fini dell'ammissione a Socio è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno 30 azioni, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ridurre detto limite fino al massimo del 50% a favore di categorie meno abbienti e per periodi predeterminati.

Sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio, il cessionario di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

La cessione da parte del Socio dell'intera partecipazione così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto del limite prescritto all'articolo 12, ultimo comma, comunque rilevate dalla Società, comporta la perdita della qualità di Socio. La Società comunica all'interessato all'ultimo indirizzo di domicilio comunicato la perdita della qualità di Socio, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza della cessione dell'intera partecipazione e dopo un anno dalla mancata integrazione al numero minimo di azioni previsto dall'articolo 12, ultimo comma.

Art.9

Gradimento all'ammissione a Socio

Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a Socio. In caso di rigetto provvede con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro Soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a Socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una

determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Società.

L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, all'esame del Collegio dei Probiviri che decide entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 48, e la sua decisione non è appellabile.

Art.10

Acquisto della qualità di Socio

La qualità di Socio si acquista dopo l'iscrizione nel libro Soci, adempiute le formalità prescritte.

Art.11

Cause di inammissibilità a Socio

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art.12

Limiti al possesso azionario

Nessuno, Socio o non Socio, può essere titolare direttamente o indirettamente, di azioni per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla Legge.

La Società, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al titolare e all'intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro Soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse, fino alla data della loro alienazione, vengono acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici.

Ai fini del mantenimento della qualifica di Socio, è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno trenta azioni; la Società, appena rileva un possesso inferiore a trenta azioni, lo comunica al Socio il quale può ricostituire il numero minimo di azioni entro un anno dalla comunicazione.

Art.13

Morte del Socio

In caso di morte del Socio, il rapporto sociale può continuare con gli eredi del defunto in possesso dei requisiti per l'ammissione alla Società, purché procedano a divisione delle azioni cadute in successione ottenendone l'assegnazione, facciano

domanda per l'ammissione e la domanda sia accolta.

Se subentra una pluralità di eredi e la quota non sia divisibile o comunque non si formi l'accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune, che chieda e ottenga l'ammissione a Socio, per l'esercizio dei diritti sociali.

Art.14

Recesso del Socio

Il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.

Per il rimborso delle azioni al Socio receduto si applicano le disposizioni dell'articolo 6.

Art.15

Esclusione del Socio

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:

- a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;
- c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'articolo 2533 del codice civile.

Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dell'articolo 11 o del comma precedente, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Socio può altresì ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso. Contro la deliberazione di esclusione il Socio può altresì proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Al Socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'articolo 6.

Nel caso di inadempienza grave del Socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il Socio stesso per il controvalore delle azioni determinato - in deroga all'articolo 2535 del codice civile - ai sensi dell'articolo 6.

Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del Socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.

Art.16

Rimborso delle azioni

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, l'importo spettante è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

Art.17

Acquisto delle proprie azioni

Gli Amministratori, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare applicabile, possono disporre l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui all'articolo 53, nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.

Art.18

Dividendo

Il nuovo Socio partecipa per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della Società. Il Socio si obbliga ad impartire all'intermediario le istruzioni necessarie allo scopo di eseguire il rapporto nel rispetto delle norme di legge e di statuto che disciplinano le banche popolari.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società.

Art.19

Vincoli su azioni

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro Soci.

In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al Socio.

Titolo III

ORGANI SOCIALI

Art.20

Organi sociali

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione;

- c) al Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) al Collegio dei Sindaci;
- f) al Collegio dei Proviviri;
- g) alla Direzione Generale.

Art.21

Convocazione delle assemblee

L'Assemblea dei Soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione – oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione – nel comune dove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre convoca l'Assemblea, senza ritardo, e comunque entro trenta giorni da quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di intervenire alla Assemblea a quella data.

La domanda deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi di legge o dai dipendenti autorizzati della Società, da tutti i Soci richiedenti e indicare gli argomenti da trattarsi.

Art.22

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina gli Amministratori, i Sindaci ed i Proviviri e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, su proposta del Collegio Sindacale, alla Società di revisione a cui è affidata la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione a cui è affidata la revisione legale dei conti;
- approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli Amministratori, dei Sindaci, dei dipendenti e di eventuali collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla eventuale fissazione di un rapporto più elevato di quello 1:1 fra la componente variabile e

- quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante ovvero per alcune categorie di esso, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e nel rispetto del quorum deliberativo di cui al successivo articolo 27, comma due;
- delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla eventuale deroga al limite previsto dalla normativa regolamentare pro tempore vigente per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del quorum deliberativo di cui al successivo articolo 27, comma due;
 - delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - determina, ai sensi dell'articolo 6, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa;
 - delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto.

L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, salvo quanto disposto dal successivo articolo 39, penultimo comma, nonché sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art.23

Intervento all'Assemblea e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro Soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della Società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione e/o certificazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente.

La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.

E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio avente diritto di intervenire e votare in Assemblea, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e/o degli eventuali Regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle Assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque Soci ovvero, se superiore, al limite minimo previsto dalla Legge.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non Socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

Il Consiglio di Amministrazione prevede l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai Soci, che non intendono recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei Soci stessi e che sia data comunicazione di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Art. 24**Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o in mancanza anche di questi da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione, e per proporre le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i Soci due scrutatori nonché un segretario, salvo che nel caso di Assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un Notaio, da lui designato.

Art.25**Costituzione dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quarto dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, anche per le deliberazioni previste dall'articolo 2441, comma quinto, del codice civile, in prima convocazione, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un ventesimo dei Soci medesimi.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione o la fusione della Società e il trasferimento della sede sociale all'estero salvo il disposto dell'articolo 31 del D. Lgs. 1.9.1993 n.385.

Art.26**Funzionamento dell'Assemblea**

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge, dalle norme contenute nel Regolamento Assembleare di cui al successivo articolo 27, nonché dalle seguenti norme vevoli, fino a che non siano modificate o sostituite dall'Assemblea ordinaria, per tutte le Assemblee. Ciascuna Assemblea può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme indicate sul Regolamento Assembleare.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, salvo per l'elezione dei Soci alle cariche sociali, per le quali l'Assemblea procede come segue:

- l'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese, utilizzando appositi seggi elettorali o cabine affinché le operazioni di voto possano svolgersi in riservatezza;

- completate le operazioni di voto, il cui termine massimo è stabilito dal Presidente dell'Assemblea, viene dato corso allo spoglio delle schede alla presenza degli scrutatori e del Segretario nominato, o del Notaio.

Art.27

Validità delle deliberazioni dell'Assemblea e Regolamento Assembleare

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei voti dei Soci presenti o rappresentati in Assemblea, che abbiano concretamente esercitato il diritto di voto; a parità di voti la proposta si intende respinta. La nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 22, sesto e settimo alinea, sono assunte in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Soci presenti qualora essa sia costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci, ovvero con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci presenti, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è disciplinato dalle norme di Legge e di Statuto, nonché da un Regolamento che disciplina i lavori assembleari, approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive.

Ciascuna Assemblea, peraltro, può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del Regolamento.

Art.28

Proroga dell'Assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui rappresenta la prosecuzione.

Art.29

Verbale delle assemblee

Le deliberazioni di ogni Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, iscritto sul libro dei verbali delle Assemblee, viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art.30

Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da sette Amministratori eletti dall'Assemblea tra i Soci iscritti al libro Soci da almeno novan-

ta giorni, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 1/9/1993, n.385, e successive modifiche e integrazioni, nonché ogni altro requisito previsto dallo Statuto sociale e dai Regolamenti e normative, in particolare quelle di Vigilanza per le banche, pro tempore vigenti.

Gli Amministratori non esecutivi sono almeno due. Agli Amministratori non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né conferiti incarichi particolari e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

Almeno due degli Amministratori (che possono coincidere con quelli indicati al comma precedente) debbono possedere i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo.

Ai fini della presente disposizione e fatte salve eventuali disposizioni più rigorose di carattere normativo e/o regolamentare, sono considerati non indipendenti gli Amministratori che:

- abbiano avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative;
- rivestano la carica di Amministratore esecutivo in altra società controllata dalla Società;
- siano Soci o Amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;
- siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, al fine dell'individuazione degli Amministratori indipendenti, predispone un Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria, recante le soglie di significatività riguardo alle relazioni commerciali, creditizie o professionali con la Società.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Il Consiglio, al fine di garantire il numero minimo di Amministratori indipendenti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, precisa, nella convocazione dell'Assemblea, il numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza il cui mandato è scaduto affinché il Consiglio ed i Soci ne tengano conto nella formazione delle liste di candidati.

Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Amministratore l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato; l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera, salvo si tratti di società partecipate.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

Gli Amministratori scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilan-

cio relativo all'ultimo esercizio dalla loro nomina.

Al fine di garantire continuità alla gestione, il Consiglio si rinnova parzialmente a rotazione, per cicli triennali, nella misura di due Amministratori il primo esercizio, due il secondo e tre Amministratori il terzo esercizio.

Il Consiglio determina, con apposito Regolamento, i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

Il Consiglio, con apposito Regolamento da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, determina gli ulteriori requisiti diretti a favorire un equilibrato avvicendamento nel tempo dei suoi componenti.

Per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione si osservano le norme di legge, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

La perdita da parte dell'Amministratore della qualità di Socio ne comporta automaticamente la decadenza dalla carica.

Fino a che la scadenza non possa essere determinata per anzianità di carica, essa viene stabilita mediante sorteggio.

Art.31

Liste per l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Al fine di assicurare la rappresentatività nel Consiglio di Amministrazione delle diverse componenti della base sociale che possono riconoscersi in una minoranza qualificata, gli Amministratori sono nominati sulla base di una o più liste contenenti un numero di candidati pari al numero degli Amministratori in scadenza, fermo restando il principio della scadenza a rotazione stabilito al precedente articolo 30, predisposte con le modalità di seguito precisate.

elle liste i candidati sono elencati assegnando ad ognuno un numero progressivo.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati pari a quello degli Amministratori in scadenza da eleggere, tra i quali devono essere compresi e qualificati quelli in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente articolo 30.

Possono presentare una lista il Consiglio di Amministrazione ovvero uno o più Soci. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti Soci che rappresentino almeno il 4% (quattro per cento) del totale dei Soci iscritti a Libro Soci al 31 dicembre di ogni anno e che abbiano diritto di intervenire e votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista; in caso di inosservanza la sottoscrizione del Socio non può essere computata in alcuna lista.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le firme dei Soci presentatori, depositate a sostegno della lista, devono essere ap-

poste di seguito al proprio nome e cognome, dattiloscritti o in stampatello, e devono essere autenticate ai sensi di Legge o dal Personale dipendente della Società a ciò autorizzato, previa esibizione di un documento di identità in corso di validità.

Unitamente alla lista ciascun candidato deve depositare, presso la sede della Società, la seguente documentazione:

a) un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;

b) una dichiarazione attestante:

- il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina regolamentare e statutaria vigente, compreso il possesso, o meno, dei requisiti di indipendenza;

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità;

- la denominazione sociale e sede legale delle società presso le quali il candidato detiene, eventualmente, incarichi di amministrazione e/o controllo.

Le liste dei candidati, sottoscritte dai Soci che le presentano, devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ciascuna candidatura e ciascuna lista depositate senza l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalle disposizioni del presente articolo non possono concorrere e, pertanto, sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza di documentazione relativa a singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione della lista a cui gli stessi appartengono.

Non possono essere Soci presentatori gli Amministratori ed i Sindaci della Società ed i candidati proposti in ogni singola lista.

La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione è esentata dal rispetto delle formalità precisate al terzo e quinto comma del presente articolo.

Gli Amministratori vengono eletti secondo le seguenti modalità:

a) se è stata presentata o ammessa una sola lista, dalla stessa vengono tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere;

b) se sono state ammesse più liste:

- tutti gli Amministratori da eleggere vengono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tranne l'ultimo candidato della lista;

- l'Amministratore mancante viene tratto dalle altre liste prendendo il primo candidato della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, purché tale lista ottenga almeno 150 voti espressi in Assemblea. L'Amministratore così eletto diviene l'"Amministratore di minoranza".

Se due o più liste ottengono il medesimo numero di voti si considera prevalente la lista il cui primo candidato risulti essere il più anziano d'età.

L'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti per i membri del

Consiglio di Amministrazione avviene nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Nel caso in cui uno o più candidati eletti risultino privi dei requisiti soggettivi di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione provvede, ove possibile, alla sostituzione con il candidato non eletto della lista di provenienza, secondo l'ordine di presentazione. Nel caso in cui risulti privo dei requisiti soggettivi un candidato indipendente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con il primo candidato indipendente non eletto della medesima lista. Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio di Amministrazione procede alla cooptazione secondo quanto previsto dal successivo articolo 32.

In nessun caso il Consiglio di Amministrazione potrà avere più di un Amministratore di minoranza. Di conseguenza, qualora nel Consiglio sia già presente un Amministratore di minoranza, sino alla sua scadenza per conclusione del mandato non si applica quanto previsto al precedente comma undici con riguardo alla elezione di candidati delle liste di minoranza.

Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa.

Art.32

Sostituzione degli Amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.

Nel caso di nomine contemporanee a posti di diversa durata, quelli di più lunga durata spettano agli eletti con maggior numero di voti, prevalendo, a parità di voti, l'anzianità di età.

Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione resta peraltro in carica fino a quando l'Assemblea, che deve essere convocata senza indugio, non deliberi in merito al suo rinnovo e sia intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

Art.33

Cariche consiliari

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge tra i suoi membri, dopo l'Assemblea ordinaria, il Presidente, che resta in carica sino al termine del suo mandato di Amministratore, un Vice Presidente e un Segretario che restano in carica fino all'Assemblea ordinaria successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in caso

di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono assolte dal Consigliere più anziano di età, a meno che il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.

Venendo meno nel corso dell'esercizio il Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente. Venendo meno nel corso dell'esercizio il Vice Presidente o il Segretario, il Consiglio, completato per cooptazione ai sensi dell'articolo 32, provvede alla Sua nomina.

Art. 34

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri, con particolare riferimento ai poteri delegati.

Il Presidente si pone quale interlocutore del Collegio sindacale e dei Comitati interni, se costituiti, e sovrintende alle relazioni esterne ed istituzionali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni e la documentazione relative alle materie iscritte all'ordine del giorno vengano adeguatamente fornite a tutti gli Amministratori con congruo anticipo; coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni. Il Presidente favorisce la dialettica e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio. Il Presidente assicura inoltre che:

-il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;

-la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

Nei casi di urgenza il Presidente, su proposta motivata e vincolante degli Organi Esecutivi, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo competente in occasione della prima adunanza successiva.

Art. 35

Compenso degli Amministratori

Agli Amministratori sono riconosciuti compensi nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci, nell'ambito delle politiche di remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione degli Amministratori che ricoprono cariche particolari previste dallo statuto, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea.

Agli Amministratori sono altresì riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati costituiti dal Consiglio di Amministrazione nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Gli Amministratori hanno altresì diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art.36

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Può essere convocato anche dal Collegio Sindacale previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare da trasmettere al domicilio od indirizzo comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione è effettuata, con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

Art.37

Deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori votanti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art.38

Verbali del Consiglio

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da iscriverne sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal Segretario. In caso di assenza di quest'ultimo il Presidente può chiamare a svolgere tale ufficio il Direttore Generale o chi lo sostituisce.

I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art.39

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria Amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riserva esclusivamente all'Assemblea.

Gli Amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, o per disposizioni di Vigilanza regolamentare, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della Società, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- l'acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell'apposito fondo;
- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- la definizione dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali e garantendo l'informativa all'Assemblea dei Soci sulla attuazione delle politiche di remunerazione;
- l'indicazione di quali Amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della Società;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;
- la nomina del Presidente;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la direzione generale;
- la nomina e la revoca, previo parere del Collegio sindacale, dei Responsabili delle funzioni di revisione interna, di anticiclaggio, di conformità alle norme e di controllo dei rischi;

- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;
- l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, filiali e rappresentanze nonché il loro trasferimento e soppressione;
- l'eventuale costituzione di comitati con funzioni consultive, determinandone i compiti ed approvandone il Regolamento.

Le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia debbono essere riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis cod. civ..

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le altre deliberazioni, attribuzioni e competenze considerate non delegabili sulla base della normativa di Vigilanza.

Ogni Amministratore ha diritto di presentare proposte al Consiglio di Amministrazione.

Art.40

Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinandone la composizione, il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe.

Il Comitato Esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio.

Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni settimana. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, col minimo di tre voti favorevoli. In caso di parità la proposta si ha per non approvata. I Sindaci assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un Segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 38.

Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo, se nominato, viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Art.41 Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri e attribuzioni a uno degli Amministratori determinando i limiti della delega.

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo, se nominato, al Direttore Generale, ad altri componenti della direzione generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle filiali, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni o del grado ricoperto.

Le decisioni assunte dagli altri titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo, se nominato, e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, nella loro prima adunanza successiva.

Art.42 Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria nomina, con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, tre Sindaci effettivi e due supplenti, fra i Soci in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; designa il Presidente del Collegio Sindacale e fissa l'emolumento annuale dei Sindaci valido per l'intero periodo di durata del loro mandato.

Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di Categoria.

I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre Società partecipate di rilievo strategico.

I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di Amministrazione e controllo presso Società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.

Ai membri effettivi del Collegio Sindacale, oltre all'emolumento, spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Art.43 Durata in carica e sostituzione dei Sindaci

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti secondo le modalità previste dalla legge.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale fino alla prossima Assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei Sindaci effettivi nominati dall'Assemblea.

Art.44

Compiti e poteri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila:

- a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul loro concreto funzionamento;
- d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- e) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- f) su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata della revisione legale, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio Sindacale e la Società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a Società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle Società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate e richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale esprime il proprio parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei Responsabili delle funzioni di controllo dei rischi, antiriciclaggio, conformità alle norme e revisione interna, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'at-

tività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico.

I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

I verbali delle riunioni del Collegio sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

L'informativa al Collegio Sindacale, al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Art.45

Funzionamento del Collegio Sindacale

Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco e, nei casi d'urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

Il Presidente del Collegio sindacale provvede affinché ai Sindaci sia trasmessa con congruo anticipo adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni o una prima informativa sulle materie che verranno discusse.

Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Art.46

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una Società di revisione, secondo le disposizioni di legge, su incarico conferito dall'Assemblea dei Soci, sentito il parere del Collegio sindacale.

La Società incaricata della revisione legale dei conti ha l'obbligo di informativa verso la Banca d'Italia secondo quanto precisato nell'art.52, comma 2, del Testo Unico Bancario.

Art.47

Collegio dei Proviviri

L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci, con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, cinque Proviviri effettivi e due supplenti.

Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di

esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima Assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Art.48

Competenza del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio e Società.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

Il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante Socio, si esprime altresì entro 30 giorni dalla richiesta, sui ricorsi di cui all'articolo 9, comma terzo, e all'articolo 15 comma terzo del presente Statuto.

Art.49

Direzione generale

La direzione generale è composta dal Direttore Generale, da uno o due Vice Direttori Generali, in quest'ultimo caso uno con funzioni vicarie, ed eventualmente dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le attribuzioni.

Essi debbono possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza previsti dalle norme e disposizioni di legge.

Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la direzione generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art.50

Funzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato Esecutivo, se nominato, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'articolo 34.

Nell'espletamento delle sue funzioni e attribuzioni, il Direttore Generale si avvale dei Vice Direttori Generali, se nominati, e degli altri componenti la Direzione Generale. Riferisce e risponde al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale è il capo del Personale e della struttura.

Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

Il Direttore Generale formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal Vice Direttore Generale Vicario e, in assenza o impedimento anche di questi, dal Vice Direttore Generale, se nominato, o dal Dirigente più anziano di età o dal dipendente designato dal Consiglio.

Titolo IV

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art.51

Poteri di firma

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale sia amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e di revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Amministratori per determinati atti o categorie di atti.

La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio al Direttore Generale, a Dirigenti e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

Titolo V

BILANCIO

Art.52

Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché della relazione sull'andamento della gestione sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di legge.

Nella sua relazione all'Assemblea il Consiglio riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l'attività e lo stato degli affari della Società.

Nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 codice civile gli Amministratori e i Sindaci indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art.53

Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio viene innanzi tutto destinato:

- in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, alla riserva legale;
- ai Soci, nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'Assemblea, quale dividendo alle azioni.

L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di Amministrazione, è destinato all'incremento della riserva straordinaria o alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve, nonché della riserva per l'acquisto o il rimborso di azioni della Società.

Titolo VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.54

Scioglimento e norme di liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili fra i titolari delle azioni ha luogo in proporzione delle rispettive partecipazioni.

È la banca che cerchi. Piccola ma forte.

www.sanfelice1893.it



SANFELICE 1893
BANCA POPOLARE

direzione generale
piazza Matteotti, 23 _ 41038 San Felice sul Panaro (Mo)
tel. 0535 89811 _ fax 0535 83112